

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26799

### **RILEVATO CHE:**

1. L'Amministrazione delle Entrate emetteva nei confronti della società PANIFICIO PANIPAST Sas di Mo.Sa. E C. e dei soci Mo.Sa., Wo.Sa. e Mo.Al. gli avvisi di accertamento IRAP, IVA ED IRPEF in relazione alle annualità dal 2005 al 2011.
2. Avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, oggetto del presente giudizio, la società ed i soci proponevano i ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano, la quale con sentenza n. 8150/2015 respingeva i ricorsi riuniti.
3. Contro tale sentenza proponevano appello la società e i soci dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
4. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 1808/2017, depositata in data 21 aprile 2017, accoglieva l'appello dei contribuenti.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l'Amministrazione delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società e i soci hanno resistito con controricorso.

Ai fini di aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 118/2018, i contribuenti presentavano istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del D.L. citato.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.

### **CONSIDERATO CHE:**

1. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 18, 24, 36, secondo comma, n. 4, 53 e 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
- 1.2. Con il secondo motivo di ricorso l'Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 53, 97, 111 e 136 Cost., 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 18, 53, 57 e 61, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 21 septies, 21 octies e 21 nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, 39, 40, 42, primo comma, e 3, e 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 e 56, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 4, 17, 19 e 52, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 66 e 69 legge 30 luglio 1999, n. 300, 5 del regolamento di amministrazione dell'Amministrazione delle Entrate, 4 bis D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto

2015, n. 125, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.?

2. Va premesso che in data 6 giugno 2025, i contribuenti hanno depositato telematicamente documentazione dalla quale risulta che la societ  ed i soci Mo.Sa. e Wo.Sa. in proprio, con riferimento agli avvisi relativi ai maggiori redditi da partecipazione contestati (Mo.Al.   stata attinta dal solo accertamento societario notificato quale socia) hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 allegando la copia della domanda medesima inoltrata in data 27 maggio 2019, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dell'importo netto dovuto ed i rispettivi pagamenti della prima (e unica) rata a mezzo modella F24 nei termini previsti. Va precisato che la domanda di definizione agevolata presentata da Wo.Sa., pur riferita formalmente all'avviso di accertamento n. (OMISSIS) che, in realt    quello avente come destinatario il Mo.Sa., che ha presentato per la sua definizione agevolata regolare domanda e versato nei termini l'importo dovuto deve essere riferita all'avviso di accertamento che la riguardava n. (OMISSIS). Si tratta, infatti, nella fattispecie, di errore materiale agevolmente riconoscibile quanto all'indicazione degli estremi dell'atto impositivo, ed in tal senso rileva anche la diversit  dei rispettivi importi versati, che   maggiore (Euro 611,24 per la Wo.Sa.) rispetto a quello dovuto e versato dal Mo.Sa. (Euro 436,42), in linea con la maggiore titolarit  della quota di partecipazione detenuta dalla Wo.Sa. del 40% del capitale sociale rispetto al 30% del Mo.Sa.

2.1. Orbene, alla stregua della considerazioni che precedono quanto alla documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato D.L. n. 119 del 2018 n  risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, il processo si   estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilit  per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.

3. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.

4. Non sussistono i presupposti processuali riguardo all'applicabilit  del c.d. doppio contributo, in relazione alla modalit  di definizione agevolata della controversia ed essendo parte ricorrente amministrazione pubblica ammessa al beneficio della prenotazione a debito.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2025, ed in riconvocazione, il 3 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

### **Campi meta**

**Massima :** *L'adesione dei contribuenti (società e soci) alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, comporta l'estinzione del giudizio, inclusi quelli relativi agli avvisi di accertamento IRAP, IVA ed IRPEF.*

**Supporto Alla Lettura :**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA**

La definizione agevolata (introdotta con la Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.